

N° di Repertorio

N° di Raccolta

**Contratto di appalto per l'affidamento della fornitura di bevande e  
impianti per la distribuzione a consumo libero presso le mense a gestione  
diretta di Firenze, Pisa e Siena**

**CIG: 9391439C9F**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno \_\_\_\_ (\_\_\_), il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_) nel mese di \_\_\_\_\_, presso  
la sede legale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario,  
in Firenze Viale Gramsci n. 36, davanti a me, Dr. Claudio Papini, nella mia  
qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dall'Azienda, a ciò  
autorizzato con Provvedimento del Direttore n. 118 del 5/03/2019 esecutivo  
ai sensi di legge;

**SONO COMPARSI**

- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito  
denominata "Azienda", "Amministrazione", "Stazione Appaltante"), con sede  
in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. 94164020482 - rappresentata dal Dr.  
Enrico Carpitelli, nato a Castelfiorentino (FI) il 9/09/1965 e domiciliato per  
la carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di  
Dirigente ad interim dell'Area Ristorazione dell'Azienda, giusto  
Provvedimento n. 33 del 25/3/2022, autorizzato ad impegnare legalmente e  
formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del regolamento  
organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera 244  
del 4/3/2019;

E

- \_\_\_\_\_ (di seguito denominata “Operatore Economico” o “Appaltatore”) con sede legale in \_\_\_\_\_ - P. I.V.A. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, rappresentata dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Operatore Economico, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall’apposita visura \_\_\_\_\_ conservata agli atti dell’Ufficio

*(In caso di procura speciale)*

rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Operatore Economico giusta procura speciale conferita con atto ai rogiti del Notario Dott. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di repertorio e n- \_\_\_\_\_ di raccolta del \_\_\_\_\_ *o in alternativa* con scrittura privata, autenticata dal Dott. \_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, Rep. n. -----, Racc. n. -----, che in copia conforme digitale all'originale analogico, rilasciata dal suddetto Notaio in data -----, si allega al presente contratto (All. 1) *o in alternativa* di cui si omette l'allegazione in forza dell'art. 51, N. 3, cpv, ultimo inciso, Legge Notarile (n. 89/1913), come introdotto dal D.L. 179/2012, convertito in L. 121/2012, essendo la suddetta procura iscritta nel Registro delle Imprese di -----, come da visura camerale in atti. *(In caso di raggruppamento temporaneo di impresa)* La \_\_\_\_\_ interviene al presente atto in proprio e quale

mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in seguito indicato come "Raggruppamento") costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e l'Operatore Economico:

- XXXXX , con sede legale a \_\_\_\_\_ , Codice Fiscale n. e Partita Iva n.

, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ ;

- YYYYYY , con sede legale a \_\_\_\_\_ , Codice Fiscale n. e Partita Iva n.

, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ ;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.

50/2016 , a rogito del notaio (se per atto pubblico) Dr. \_\_\_\_\_ , n. \_\_\_\_

di Repertorio e n. \_\_\_\_ di fascicolo in data \_\_\_\_\_ , conservata in atti.

Io Ufficiale Rogante, sono certo dell'identità personale e poteri di firma dei comparenti, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla presenza di testimoni.

#### PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ , è stata avviata, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta sopra soglia per l'affidamento della fornitura di bevande e impianti per la distribuzione a consumo libero presso le mense a gestione diretta di Firenze, Pisa e Siena da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95 comma 2 del citato D.Lgs. (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

- che con la suddetta Determinazione, sono stati approvati il Bando di gara, Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare di Gara e tutti gli atti della procedura;

- che con provvedimento del Direttore n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata nominata la Commissione di gara;

- che con Determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura di gara, nonché i verbali dell'Ufficio di gara \_\_\_\_\_ ;

- che con Determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ , si è provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, il/i Verbale/i n. \_\_\_\_ delle operazioni di gara, e ad aggiudicare in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal Rup la procedura di cui trattasi;

- che successivamente all'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'Appaltatore, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dall'attestazione di efficacia prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

*(O in alternativa se le verifiche sono state fatte prima e l'aggiudicazione è immediatamente efficace)*

che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'Appaltatore, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP e quindi l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

- che il Dirigente Dr. Enrico Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto la fornitura di cui trattasi come

risulta dall'attestazione del RUP prot. \_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

- (*in caso di informazione antimafia*) che è pervenuta l'Informazione antimafia con nota \_\_\_\_\_ rilasciata mediante la Banca Dati Nazionale unica Antimafia (*o in alternativa*) che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 inoltrata in data \_\_\_\_\_ n. prot. \_\_\_\_\_;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;

- che è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) favorevole per l'Appaltatore sopradetto;

- che ai sensi dell'art. 32, comma 9 e dell'art. 76, comma 5 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., il Dr. Enrico Carpitelli dà atto che il presente contratto viene stipulato trascorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio della comunicazione dell'adozione della Determinazione di aggiudicazione;

- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 (Oggetto)**

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del

Dirigente Dr. Enrico Carpitelli, affida alla\al \_\_\_\_\_ che nella persona del Sig. \_\_\_\_\_ accetta e si obbliga a realizzare la fornitura di bevande e impianti per la distribuzione a consumo libero presso le mense a gestione diretta di Firenze, Pisa e Siena.

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito indicato Capitolato) che firmato digitalmente dalle parti si allega in formato elettronico al presente contratto quale "Allegato A";
- nell'Offerta tecnica predisposta dall'Operatore Economico così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico START;
- nell'Offerta economica presentata in sede di gara sul sistema START che si considera quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegata allo stesso;

*(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa)* Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite da: \_\_\_\_\_ .

### **Art. 2 (Durata del Contratto)**

Il contratto ha durata massima di mesi 24 (ventiquattro) che decorrono dal \_\_\_\_\_.

### **Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)**

Il corrispettivo contrattuale massimo relativo alla fornitura in oggetto è stimato in complessivi Euro ----- oltre IVA nei termini di legge ed è determinato in base all'offerta presentata dall'Operatore economico in sede di gara.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e remunera tutte le attività poste in essere dall'Appaltatore per svolgere l'appalto in oggetto.

#### **Art. 4 (Modifica di contratto)**

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione preesistente.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, l'Operatore Economico è obbligato all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.

#### **Art. 5 (Gestione digitale del contratto)**

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: *dsutoscana@postacert.toscana.it* e quella dell'Operatore Economico: \_\_\_\_\_. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### **Art. 6 (Fatturazione e pagamenti)**

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

I dati riguardanti il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto recapito delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice Univoco Ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_FI;
- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice Univoco Ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_PI;
- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice Univoco Ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_SI ;

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica".

Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto; il CIG n. 9391439C9F.

*(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese): Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse all'Azienda per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell'emissione e trasmissione delle fatture ad opera delle Società mandanti del RTI, la Società \_\_\_\_\_ (mandataria) è tenuta a comunicare all'Azienda secondo la modalità indicata al precedente articolo 4 "Gestione digitale del contratto"*



*le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione della Società mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle Società mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture, pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle Società mandanti del Raggruppamento, ed in assenza di specifica comunicazione della Società capogruppo che autorizza la fatturazione, l'Azienda rifiuterà la fattura ricevuta che non potrà essere ammessa al pagamento.*

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l'Operatore Economico/le Società costituenti il Raggruppamento e il Subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Operatore Economico /le Società costituenti il Raggruppamento e il subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2,

lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l'accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore o delle Società costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze

accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore Economico o delle Società costituenti il raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R.. 602/1973 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. In caso di prestazione eseguita dal

subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligata a trasmettere, con le modalità di cui al presente articolo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico / Società capogruppo (in caro di RTI) mediante accredito sul c/c bancario dedicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. \_\_\_\_\_ esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore Economico /al RTI fino a che questa/onon si sia posta/o in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

#### **Art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136. L'Operatore Economico si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta

del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. L'Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente Codice Identificativo Gara CIG n. 9391439C9F . Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico. Quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

**Art. 8 (Verifica di conformità e Attestazione di regolare esecuzione)**

Il Sig. \_\_\_\_\_ , dipendente aziendale, è nominato Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/16.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Responsabile del procedimento in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti.

### **Art. 9 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)**

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

*oppure*

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico quali \_\_\_\_\_ ed è consentito nei limiti del \_\_% del valore complessivo del contratto, corrispondente a quanto dichiarato dall'Operatore economica in sede di offerta. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Operatore Economico, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della fornitura affidata, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. ed è tenuto a depositare 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti e di assenza dei motivi di esclusione dettati all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016.

### **Art. 10 (Cessione del credito)**

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla L.21.02.1991, n. 52.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente CIG n. 9391439C9F. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

Non sono ammesse forme di delegazione dei pagamenti diverse dalla cessione di credito, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, procure all'incasso, deleghe alla riscossione, ecc.; la notifica all'Azienda di tali atti è pertanto da considerarsi nulla e priva di efficacia per l'Azienda medesima.

#### **Art. 11 (Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore)**

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è

obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Operatore Economico assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

**Art. 12 (Estensione degli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici)**

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito aziendale [www.dsu.toscana](http://www.dsu.toscana), si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in



quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

### **Art. 13 (Penali e risoluzione del contratto)**

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel Capitolato, nell'offerta presentata in fase di gara dall'Appaltatore.

L'Operatore Economico è soggetto alle seguenti penalità a seconda della gravità:

- a) qualora non siano rispettate le tempistiche di consegna dei prodotti rispetto al termine indicato all'art. 7 del Capitolato o nell'offerta tecnica verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penalità giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- b) nel caso di eventuali ritardi negli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione rispetto al termine indicato agli articoli 4 e 8 del Capitolato e da quanto indicato nell'offerta tecnica, fatte salve cause di forza maggiore da certificarsi in accordo tra le parti, verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali persiste oltre il quindicesimo giorno l'Azienda, fermo restando l'applicazione della penale

nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Le penalità che la Stazione appaltante si riserva di applicare sono inoltre le seguenti:

- € 500,00= per ogni mancato adempimento rispetto alle prescrizioni di Capitolato o a quanto indicato nella relazione tecnica della ditta aggiudicataria e che costituisce oggetto contrattuale, salvo il caso in cui è prevista una specifica sanzione ad hoc;
- € 260,00= per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto come sopra specificato;
- € 50,00= in caso di violazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda.

Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Operatore Economico e tale circostanza sia dimostrata dall'Appaltatore stesso.

Prima di applicare la penale, l'Azienda provvederà a comunicare l'avvio del procedimento tramite PEC all'Appaltatore che entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni; qualora queste ultime non vengano accolte, l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'Appaltatore, operando detrazioni sulle fatture emesse dalla ditta o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall'Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore, non procederà con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per

l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP, su proposta del Direttore dell'esecuzione, ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'articolo 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita della fornitura, l'Azienda procede ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, invita il contraente a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto dell'Azienda all'eventuale risarcimento del danno.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi;
- per impiego di personale non dipendente dell'Appaltatore;
- per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- per violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- per comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto;

- nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel corso di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l'applicazione delle penali di cui al presente articolo;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di ripetute violazioni degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

#### **Art. 14 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (eventuale: munita di autentica notarile), con la quale \_\_\_\_\_

si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /00).

*Eventuale: L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e di un ulteriore 20 % per il possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 e di un ulteriore 15 % per il possesso della certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 presentate in copia e conservati agli atti.*

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In osservanza a quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato, l'Operatore Economico ha prodotto in copia idonea polizza di assicurazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_.

Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda. L'esistenza di tali polizze non libera comunque l'Operatore Economico dalle proprie responsabilità.

#### **Art. 15 (Revisione prezzi)**

L'importo del contratto è soggetto a revisione periodica ai sensi dell'art. 106

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le disposizioni indicate ai commi seguenti.

La revisione potrà essere richiesta solo a partire dal secondo anno di durata contrattuale e sarà contenuta nel limite del 75 % dell'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati riferito alla media dell'anno precedente. La revisione non potrà avere effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà notificata dalla Ditta all'Amministrazione.

La richiesta di revisione deve essere presentata a pena di nullità in forma scritta entro il termine, fissato a pena di decadenza, di 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'annualità di esecuzione contrattuale a cui si riferisce la revisione.

#### **Art. 16 (Recesso)**

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste.

L'Amministrazione ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino convenzioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo.

**Art. 17 (Affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o nel caso di risoluzione del contratto)**

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso ex art. 94, comma 2 (informazione antimafia) del D.Lgs 159/2011 e s.m.i, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà stipulare un nuovo contratto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

**Art. 18 (Spese contrattuali)**

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda mentre le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell'Operatore Economico.

**Art. 19 (Trattamento dati personali)**

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati

personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Azienda, in qualità di Titolare, nomina l'Appaltatore responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";



- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare dell'Azienda una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

#### **Art. 20 (Norme di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
- nella L.R.T. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R.T, 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

#### **Art. 21 (Foro competente)**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

#### **Art. 22 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile)**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 6 - Fatturazione e pagamenti; 11 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore; 13 – Penali e Risoluzione del contratto; 16 – Recesso; 21 - Foro competente.

### **Art. 23 (Dispensa lettura allegati)**

Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.

\*\*\*\*\*

Richiesto, io \_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante della Azienda DSU Toscana, ho ricevuto il presente contratto composto da n. \_\_ pagine elettroniche e parte della pagina n. \_\_ ( \_\_ ) elettronica che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informativo con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 ter della L. 16 febbraio 1913 n. 89 attesto l'attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l'integrità delle firme stesse, utilizzate dai comparenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati mediante le applicazioni di verifica conformi alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009 n. 45.